

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1491 del 13/03/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 162 DEL 11/01/2018 (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4543 DEL 07/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA "CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL." ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO SUINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "BRASILE" SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA BOCETO SUPERIORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1545 del 13/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 162 DEL 11/01/2018 (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4543 DEL 07/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA "CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL."

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO SUINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "BRASILE" SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA BOCETO SUPERIORE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 162 del 11/01/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 905 del 22/01/2018 (acquisito al prot. ARPAE n. 1390 del 30/01/2018), per l'attività di "*allevamento di suini*" svolta dalla ditta "CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL." (C.F. 01173710334) nello stabilimento denominato "Brasile" sito in Comune di Besenzone, Via Boceto Superiore n. 118/bis, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4543 del 07/09/2022 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 162/2018, relativamente alla matrice “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” e con inserimento del titolo abilitativo “comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all’impatto acustico” (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Besenzone prot. n. 3445 del 14/09/2022, acquisito al prot. Arpae n. 149787 in pari data);

Dato atto pertanto che l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “allevamento di suini” svolta dalla ditta “CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL.” comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- adesione all’autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all’impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 20331 del 01/02/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta “CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL.” (C.F. 01173710334);

- con nota prot. n. 24301 del 07/02/2024 è stata trasmessa l’istanza al SUAP del Comune di Besenzone, chiedendo di verificare l’eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l’indizione della Conferenza dei Servizi;

- con nota del Suap del Comune di Besenzone prot. n. 573 del 07/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 24559 del 08/02/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo a Scia per variante in corso d’opera al Permesso di Costruire e modifica non sostanziale di AUA, presentato dalla Ditta “CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL.” (C.F. 01173710334) per l’attività di “allevamento di suini” presso lo stabilimento denominato “Brasile” sito in Comune di Besenzone, Via Boceto Superiore n. 118/bis, comprendente l’endoprocedimento relativo all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

- con nota prot. n. 27343 del 12/02/2024, questo Servizio ha richiesto, nell’ambito della suddetta Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Besenzone, la documentazione integrativa;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 37804 del 23/02/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” (rif. Attività n. 4 del 12/02/2024 Sinadoc 7750/2024) risulta che:

- l’allevamento in oggetto, denominato “Brasile”, sito in Comune di Besenzone (cod Ausl 003PC078) in cui è svolta l’attività di allevamento di suini (scrofe), è collocato in zona non vulnerabile ai nitrati;
- la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 32014 del 04/07/2022 prot n. 109631, è pari a 1692 capi (pari a 176 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Scrofe: 738 capi
 - Scrofette: 466 capi
 - Vetri: 8 capi
 - Suinetti: 480 capi
- per la conservazione degli effluenti zootecnici l’allevamento dispone di una vasca in cemento suddivisa in due bacini;
- le modifiche previste nell’aggiornamento dell’AUA di cui alla suddetta D.D. Det-Amb n. 4543 del 07/09/2022 consistevano in:
 - ampliamento del ricovero n. 4 da destinare all’allevamento delle scrofe in gestazione (ricovero n. 4.b);
 - costruzione di un nuovo ricovero per l’allevamento delle scrofe in box parto (ricovero n. 5);
 - modifica della distribuzione interna dei ricoveri nn. 2 e 3;
 - installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo sul ricovero n. 5;
 - realizzazione di una piazzola di lavaggio dei mezzi destinati all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- la nuova modifica non sostanziale non comporta aumento della potenzialità massima dell’allevamento e consiste nei

seguenti interventi:

- per il ricovero n. 4.b: chiusura delle due porte di accesso poste sul lato ovest del ricovero, eliminazione del muro interno posto a sud;
 - per il ricovero n. 5: spostamento del sedime del ricovero che verrà realizzato in prosecuzione dell'ampliamento del ricovero n. 4 esistente e ad est del ricovero n. 3; modesta modifica delle dimensioni del ricovero; diversa distribuzione degli spazi interni in quanto non verrà più suddiviso in stanze ma sarà costituito da un unico ambiente arredato con n. 144 sale parto, n. 3 box infermeria, una zona adibita a deposito e sosta carrelli per la castrazione e l'identificazione dei suini mediante l'applicazione di tatuaggio ed una zona adibita allo stoccaggio dei mangimi;
 - non saranno installati i pannelli fotovoltaici inizialmente previsti a progetto;
 - installazione di ventilatori a camino per permettere il ricircolo dell'aria all'interno delle stanze, evitando correnti d'aria dirette sugli animali; realizzazione di una tettoia che collegherà i ricoveri nn.4b e 5;
 - rinuncia alla realizzazione della piazzola di lavaggio dei mezzi destinati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari prevista in aderenza al lato est del ricovero n. 2;
- f. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base dei box e degli spazi disponibili, resterà immutata e sarà pari a 1710 capi così suddivisi:

Scrofe: 748 capi
Scrofette: 466 capi
Verri: 16 capi
Suinetti: 480 capi

Rilevato altresì che per la matrice "emissioni in atmosfera" la ditta, per la modifica di cui trattasi, ha aderito all'autorizzazione di carattere generale; pertanto è ancora attuale quanto indicato nell'AUA vigente, ovvero "per quanto attiene le emissioni in atmosfera, il gestore, avendo aderito all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06, è tenuto a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla delibera stessa";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 162 del 11/01/2018 (aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4543 del 07/09/2022), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 905 del 22/01/2018 (acquisito al prot. ARPAE n. 1390 del 30/01/2018), alla ditta "CÒ EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETÀ AGRICOLA SOC. SEMPL." (C.F. 01173710334 - sede legale in Besenzone, Via Boceto Superiore 118/bis), per l'attività di "allevamento di suini" svolta nello stabilimento denominato "Brasile" sito in Comune di Besenzone, Via Boceto Superiore n. 118/bis, come di **seguito riportato**:

➤ **sostituendo il punto 3) del dispositivo** con il seguente:

"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (come da comunicazione prot. ARPAE n. 20331 del 01/02/2024), la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni,

- b. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;”

2. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dal PAIR 2030 e dal PNIEC;
- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 162 del 11/01/2018, (aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4543 del 07/09/2022), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 905 del 22/01/2018, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 905 del 22/01/2018);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.